



Comune di Bologna

OdG n.: 214

PG n.: 80301/2014

Data seduta: 12/05/2014

Data inizio vigore: 01/01/2014

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

OdG n. 317 PG.n. 251373/2014 Data seduta 29/09/2014 Data inizio vigore: 01/01/2014. Testo totalmente consolidato

OdG n.176 PG.n. 304252/2014 Data seduta 26/03/2015 Data inizio vigore: 01/01/2015. Testo totalmente consolidato

OdG n.216 PG.n. 93724/2015 Data seduta: 04/05/2015 Data inizio vigore: 01/01/2015 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 261 PG.n. 134373/2015 Data seduta: 17/07/2015 Data inizio vigore: 01/01/2015 Testo totalmente consolidato.

OdG n.313 PG.n. 297291/2015 Data seduta: 19/10/2015 Data inizio vigore: 19/10/2015 Testo totalmente consolidato.

OdG n.363 PG.n. 344638/2015 Data seduta: 23/12/2015 Data inizio vigore: 23/12/2015 Testo totalmente consolidato.

OdG n.353 PG.n. 298377/2016 Data seduta: 22/12/2016 Data inizio vigore: 01/01/2017 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 285 PG n. 217342/2017 Data seduta: 24/07/2017 Data inizio vigore: 05/08/2017 Testo totalmente consolidato

OdG n. 412 PG n. 360165/2017 Data seduta: 21/12/2017 Data inizio vigore: 21/12/2017 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2018/7 PG. n. 532858/2018 Repertorio n. DC/2018/45 Data Seduta 20/12/2018 Data inizio vigore: 01/01/2019 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2019/10 PG. n. 115610/2019 Repertorio n. DC/2019/15 Data Seduta 11/03/2019 Data inizio vigore: 01/01/2019 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2019/135 PG. n. 566503/2019 Repertorio n. DC/2019/141 Data Seduta 19/12/2019 Data inizio vigore: 01/01/2020 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2020/17 PG. n. 236242/2020 Repertorio n. DC/2020/65 Data Seduta 15/06/2020 Data inizio vigore: 01/01/2020 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2021/28 PG. n. 146394/2021 Repertorio n. DC/2021/26 Data Seduta 29/03/2021 Data inizio vigore: 01/01/2021 Testo totalmente consolidato



Comune di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI
ALL'ART.1 COMMA 641 E SS DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II.**

Art. 1	6
DISCIPLINA DELLA TASSA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	6
Art.2	6
NORMATIVA AMBIENTALE	6
Art. 3	6
ASSIMILAZIONE (Articolo abrogato dal 01/01/2021)	6
Art. 4	6
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI	6
Art.5	7
SOGGETTO ATTIVO	7
Art.6	7
SOGGETTI PASSIVI	7
Art. 7	7
SCUOLE	7
Art. 8	7
SUPERFICI	7
Art.9	8
ESCLUSIONI	8
Art.10	9
RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	9
Art.11	11
IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI (Articolo abrogato dal 01/01/2015)	11
Art.12	11
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	11
Art.13	11
UTENZE DOMESTICHE	11
Art.14	11
UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 15	14
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	14

Art. 16	15
RIDUZIONI DELLA TASSA	15
Art.16 - bis	15
RIDUZIONE PER ABITAZIONI PRINCIPALI AI FINI TARI DI PENSIONATI AIRE E SOGGETTI NON RESIDENTI	15
Art.17	15
AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO	15
Art. 17 - bis	17
AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" (ART.1 COMMI 652 E 659 L.147/13)	17
Art.17 - ter	17
ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI	17
Art.17 - quater	18
AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA	18
Art.17 - quinquies	20
AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA 2021	20
Art.18	23
AGEVOLAZIONE EX ART.1 COMMA 86 LEGGE 549/95	23
Art. 19	24
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI	24
Art. 20	24
TASSA GIORNALIERA	24
Art.20 - bis	25
ESENZIONE TARI GIORNALIERA IN CASO DI PATTI DI COLLABORAZIONE	25
Art. 20 - ter	25
AGEVOLAZIONI TARI GIORNALIERA PER MERCATI DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI (Articolo abrogato dal 01/01/2021)	25
Art. 21	25
TERMINI, DECORRENZA e CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI	25
Art.21 - bis	27
DICHIARAZIONI TRAMITE SERVIZIO ONLINE	27
Art.22	27

VERSAMENTI	28
ART.23	28
CONTROLLO, ACCERTAMENTI E RIMBORSI	28
Art.24	29
SOGLIE MINIME DI VERSAMENTO, RIMBORSO E ACCERTAMENTO- RINVIO	29
Art.25	29
SANZIONI E INTERESSI	29
Art.26	29
FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI.	29
Art.27	29
TRANSIZIONE ALLA NUOVA TASSA E RISCOSSIONE TARES 2013 TARDIVAMENTE DICHiarATA	29
Art.28	29
ENTRATA IN VIGORE	30

Art. 1

DISCIPLINA DELLA TASSA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento in oggetto - adottato dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 per espressa previsione del comma 702 dello stesso art.1 Legge 147/13- disciplina a livello regolamentare, sulla base delle specificità del Comune di Bologna, la tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'art.1 commi 641 e ss. della L.147/13 e ss.mm.ii.

Art.2

NORMATIVA AMBIENTALE

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 3

ASSIMILAZIONE (Articolo abrogato dal 01/01/2021)

Art. 4

PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006.

2. Definizioni:

- a. *locali*: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b. *aree scoperte*: superfici prive di "locali" di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti;
- c. *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d. *utenze non domestiche*: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3-bis. Sono parimenti escluse da tassazione le parti comuni destinate agli spazi di uso collettivo negli insediamenti aventi le caratteristiche del l'abitare condiviso e solidale/cohousing secondo il relativo articolo 32 bis del R.U.E.

4. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art.5

SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste - interamente o prevalentemente - la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.

Art.6

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/13 la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006.

2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art.1 comma 642 Legge 147/13).

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso,abitazione, superficie (art.1 comma 643 L.147/13).

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art.1 comma 644 L.147/13).

Art. 7

SCUOLE

1. Ai sensi dell'art.1 comma 655 della L.147/13 la tassa dovuta per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L.248/07 convertito con modificazioni dalla legge 31/08. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 per le scuole statali, ai fini TARI. la tassa a carico delle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado è ridotta all'importo risultante dall'applicazione dell'apposita tariffa forfettaria di 6 euro /alunno al dato relativo alla capienza della scuola, ossia in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica secondo le medesime modalità stabilite per le scuole statali dall'art.33 bis del D.L.248/07, convertito con legge 31/08.

3. Ai fini di cui al comma 2 le scuole devono dichiarare al Comune i dati aggiornati relativi al numero massimo di alunni potenzialmente iscrivibili (capienza).

4. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 3 la tassa continua ad essere liquidata secondo l'ordinaria modalità (tariffa/mq), con esclusione di rimborsi o discarichi relativi ad annualità antecedenti l'annualità per cui venga successivamente dichiarato il dato relativo alla capienza.

Art. 8

SUPERFICI

1. Sono assoggettati a tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Ai sensi dell'art.1 comma 645 e 648 L.147/13 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art.1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del comune, delle nuove superfici.
3. La superficie calpestabile dei "locali" è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minore di m. 1,50. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" è misurata a filo del perimetro .
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Nell'ipotesi di distributori di carburante la tassa si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per braccio di erogazione.
6. Per le superfici da considerare ai fini dell'applicazione della TA.RI. e da accertare si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 646 L.147/13.

Art.9

ESCLUSIONI

1. Sono esclusi da tassa i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1 comma 641 L.147/13) di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006.
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Sono tali, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (es gas e luce);
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere delle aree destinate al pubblico;
 - d. fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;
 - e. fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
 - f. edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto (chiese, moschee, templi e similari) e le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.21) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
4. Risultano escluse dall'applicazione della tassa in quanto direttamente riconducibili al Comune anche le superfici destinate all'attività "parcheggio pubblico di interscambio". A tal fine si

definiscono “parcheggi pubblici di interscambio” le superfici in struttura o a cielo aperto situate all'esterno dei viali di circonvallazione ed in possesso di tutte le seguenti caratteristiche:

- a. viene garantita -fino alla massima capacità dei posti disponibili al momento della domanda e con apertura al pubblico di almeno 300 giornate all'anno- la sosta auto/moto gratuita agli utenti in possesso di regolare titolo di viaggio valido sui trasporti pubblici, al fine appunto di consentire l'interscambio con abbandono del mezzo di trasporto privato a favore del trasporto pubblico. Forme e titoli di viaggio accettati potranno essere definiti di volta in volta a seconda delle modalità di gestione del parcheggio, da concordarsi con l'Amministrazione Comunale;
- b. la manutenzione straordinaria del parcheggio è a carico del Comune di Bologna;
- c. le politiche tariffarie sono completamente determinate dall'Amministrazione Comunale, sia in aumento sia in diminuzione.

5. Sono parimenti esclusi dall'applicazione della tassa, in quanto direttamente riconducibili al Comune, gli immobili per i quali risultino avverate entrambe le sotto-elencate condizioni:

- a. devono essere immobili utilizzati per garantire accoglienza in situazioni di emergenza sociale e di assistenza umanitaria;
- b. deve trattarsi di immobili gestiti -anche tramite terzi- dal Comune o affidati all'A.S.P. nell'ambito del contratto di servizio tra COMUNE ed ASP finalizzato alla realizzazione di interventi e servizi sociali.

Art.10

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della L.147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

1-bis. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3 del D.Lgs 152/2006.

1-ter. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett.c) del D.Lgs 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art.1 comma 641 Legge 147/13).

1-quater. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

2. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della L.147/13, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
TIPOGRAFIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
CASE DI CURA, OSPEDALI	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORI E POLIAMBULATORI MEDICI E DENTISTICI , STUDI E CLINICHE VETERINARI	20%
STUDI E LABORATORI ODONTOIATRICI	20%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3-bis. Alle superfici di vendita e/o alle aree destinate ad uso magazzino, se conferiscono a ditte specializzate imballaggi terziari è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10%.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 649, ultimo periodo, della L.147/13, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto - nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo - della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.21) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art.11

IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI (Articolo abrogato dal 01/01/2015)

Art.12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo, ai sensi dell'art.1 comma 650 L. 147/13, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 L.147/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006, da coprire con il gettito della tassa, sono individuati tenendo conto del DPR 158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1 comma L.147/13. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite nel piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.
4. Ai fini TARI. le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti ed i relativi coefficienti/indici per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate ai sensi dei successivi articoli 13, 14 e 15.
5. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (di cui all'art. 4 comma 2 lett d) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

Art.13

UTENZE DOMESTICHE

1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art.4 DPR 158/99 a favore delle utenze domestiche.
2. L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche al pari dell'immobile di cui costituiscono pertinenze. In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenziali e adibiti ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini ICI/IMU.

Art.14

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 22 classi in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti .

2. La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe.

3. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Detto coefficiente rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate. I coefficienti di produttività sono determinati con riferimento ai valori di produttività rilevati dalle tabelle Kc allegate al Regolamento recante il metodo normalizzato (D.P.R. 158/99), tenuto conto della specificità che presenta la realtà di Bologna e del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo sui rifiuti (TARSU). Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuzione tassabili con la medesima tariffa.

4. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3 ed ai fini della quantificazione del tributo relativo alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti classi di contribuzione con relativo coefficiente di produttività specifica:

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, sulla base degli indicati coefficienti di produttività, come segue:

Classi di attività	Coefficiente di produttività
1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - Politiche - Sindacali - Sportive - Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi, Scuole, Biblioteche, Musei, centri diurni, scuole di formazione professionale e di avviamento al lavoro, università private, asili nido.	0,5
2 - Cinematografi e teatri	0,53
3- Stazioni, Autorimesse, Autoservizi, Autotrasporti, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta, laboratori artistici	0,77
4 - Distributori carburante, Aree di parcheggio, Aree di posteggio, Campeggi, Impianti sportivi e Termali	0,65
5 - Esposizioni, Autosaloni	0,59

6-Alberghi (senza ristorante), Pensioni, Locande, Affittacamere, Bed and Breakfast (e ogni altra attività ricettiva tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno, Convitti, Collegi, Caserme, Carceri ed ogni altro tipo di convivenza)	1,07
7 - Case di cura e riposo	1,47
8 - Ospedali	1,48
9 - Uffici commerciali, Agenzie finanziarie, Agenzie di viaggi, Assicurazioni, Agenzie ippiche, Ricevitorie totip, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori analisi cliniche, Studi medici, Studi veterinari	1,25

10- Banche ed Istituti di credito, Studi professionali	1,06
11- Esercizi commerciali di generi non alimentari	1,24
12- Banchi di mercato di generi non alimentari (beni durevoli)	1,49
13- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista	1,09
14 - Officine, Carrozzerie, Laboratori, Botteghe artigianali	0,84
15 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,83
16 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), Trattorie, Pizzerie, Tavole calde, Osterie, Pub, Mense, Birrerie, Hamburgerie	2,67
17 - Bar, Gelaterie, Pasticcerie	2,61
18 - Rosticcerie, Supermercati alimentari, Esercizi commerciali di generi alimentari (con esclusione di quelli previsti alla classe 19), pizzerie da asporto	2,02
19 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	2,96
20 - Ipermercati di generi misti	2,01

21 - Banchi di mercato generi alimentari	2,51
22 - Discoteche, Sale da ballo, Sale giochi	1,55

5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante. Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti.

6-bis. In deroga al comma 6, alle aps (associazioni promozione sociale), odv (organizzazioni di volontariato) e asd (associazioni sportive dilettantistiche) regolarmente iscritte nei rispettivi albi o elenchi ufficiali si applica la tariffa prevista per la classe di attività 1 di cui al comma 4.

7. La tassa dovuta dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 15

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è dovuto:

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è di almeno 201 mt e non supera 500 mt;

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.;

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000mt.

3. In presenza delle condizioni previste al comma 656 dell'art. 1 L.147/13 la tassa è dovuta nella misura del 20% , previa necessaria diffida del contribuente al Gestore del Servizio e alla competente U.I. Entrate-Ufficio TARI del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla tassa.

Art. 16

RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.1 comma 659 L.147/13 trovano applicazione le seguenti ipotesi di riduzione:

- a. abitazioni con unico occupante lì residente: riduzione 30%;
- b. agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione 10%;
- c. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- d. abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'Aire – come tali residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 30%;
- e. abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità non italiana che dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno a condizione che non siano residenti in quell'immobile e che esso resti inutilizzato perché tenuto ad effettiva disposizione: riduzione 30%.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse previa verifica dei necessari requisiti su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse) ed applicate con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

3. La tariffa è ridotta al 50% - per un massimo di 24 mesi - per le utenze non domestiche quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento ENEL a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa – previa verifica dei necessari requisiti- su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

Art.16 - bis

RIDUZIONE PER ABITAZIONI PRINCIPALI AI FINI TARI DI PENSIONATI AIRE E SOGGETTI NON RESIDENTI

1. A decorrere dal 01/01/2015 - in applicazione di quanto disposto dall'art.9 bis comma 2 del D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 - per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , la TARI è ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. A decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n.178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art.17

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO

1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano

rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata o isola ecologica) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 al recupero direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13- le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai seguenti criteri:

- a. la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto conferito in stazione ecologica, con un limite minimo di 1 kg di rifiuto annuo, fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 30% del tributo dovuto (comprensivo del tributo provinciale) in relazione all'unità immobiliare a cui sia riferibile il rifiuto differenziato conferito; a tal fine, in mancanza di oggettivi riscontri, il rifiuto differenziato oggetto di conferimento si presume prodotto nell'abitazione di residenza del contribuente o, in mancanza, nell'abitazione di maggior superficie;
- b. la riduzione legata al compostaggio domestico - da effettuarsi secondo requisiti (es. la disponibilità di un giardino privato) e modalità individuate dal regolamento del Settore Ambiente e Verde disciplinante lo svolgimento del pubblico servizio di raccolta - è quantificata nella misura percentuale del 10%, della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Gli utenti che già praticavano attività di compostaggio alla data del 31/12/2013 accedono d'ufficio per l'annualità 2014 alla scontistica per compostaggio in base agli elenchi forniti dal Gestore. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio.

3. In base al successivo riscontro del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo di compostiera e ad effettuarne il relativo conguaglio e/o rimborso.

4. La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 prodotti dalle loro attività a condizione che il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto avviato al recupero con oneri a suo carico. In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 50%.

5. Le riduzioni di cui al comma 2 lett.a) e al comma 4 sono applicate a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. Ai soli fini della riduzione di cui al comma 4, il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio TA.RI. tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità

di rifiuti avviati a recupero nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione tassativamente entro il 20 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità determinate dall'amministrazione.

Art. 17 - bis

AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" (ART.1 COMMI 652 E 659 L.147/13)

1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte- un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/16, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
 - a. disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 300mq;
 - b. presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. - entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta- indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 10% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti .

Art.17 - ter

ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI

1. Sono esenti da tassa - ai sensi dell'art.1 comma 660 L.147/13 per ragioni di preminente interesse pubblico dell'attività ivi esercitata - i centri sociali per anziani in corso di trasformazione nelle case di quartiere e le case di quartiere stesse, elencate e disciplinate dalla deliberazione di giunta P.G. 223432/2019 e sue successive modificazioni, intendendosi per tali le strutture messe a disposizione dal Comune in tutti i quartieri della città, aperte a tutti i cittadini per essere riferimento delle attività di comunità e favorire l'integrazione e la solidarietà sociale, oltre che luoghi di ritrovo in cui poter svolgere attività di tempo libero e culturali.
2. La tassa rifiuti relativa a capannoni funzionalmente dismessi, coinvolti in processi di rigenerazione urbana ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero oggetto di convenzione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2017 n.24 ed utilizzati per fini esclusivamente non commerciali è calcolata per intero fino a 2000 mq di superficie ed in ragione del 10% con riferimento alla superficie eccedente.
3. A decorrere dall'annualità 2020 sono esenti da TARI le strutture per gatti con accertate abitudini domestiche di cui all'art.42 del Regolamento comunale di Tutela della Fauna Urbana.
4. A decorrere dall'annualità 2020 trova automatica applicazione - sulla base delle risultanze

della banca dati Inps relativa alle dichiarazioni Isee ordinarie- una specifica riduzione della TARI a favore di nuclei residenti già regolarmente iscritti in tassa in cui siano presenti 1 o più figli di età pari o inferiore a 26 anni e la cui dichiarazione Isee ordinaria (in base alle risultanze di cui sopra) attesti un valore inferiore o uguale a 26.000 euro. La suddetta agevolazione non trova applicazione in caso di recupero di annualità pregresse.

La suddetta riduzione è così articolata:

- riduzione del 10% della TARI a favore del residente contribuente TARI nel cui nucleo familiare anagrafico risulti iscritto, quale residente, 1 figlio di età pari o inferiore a 26 anni alla data del 31/12 dell'anno antecedente l'annualità di tassa oggetto di riduzione;
- riduzione del 20% della TARI a favore del residente contribuente TARI nel cui nucleo familiare anagrafico risultino iscritti, quali residenti, 2 figli di età pari o inferiore a 26 anni alla data del 31/12 dell'anno antecedente l'annualità di tassa oggetto di riduzione;
- riduzione del 30% della TARI a favore del residente contribuente TARI nel cui nucleo familiare anagrafico risultino iscritti, quali residenti, 3 o più figli di età pari o inferiore a 26 anni alla data del 31/12 dell'anno antecedente l'annualità di tassa oggetto di riduzione.

5. Ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto il Comune consulta d'ufficio l'anagrafe comunale e la banca dati Inps relativa alle dichiarazioni Isee ordinarie, utilizzando i dati ivi risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente rispetto all'annualità di tassa oggetto di agevolazione (ad esempio, in via di prima applicazione alla data del 31/12/2019 per le agevolazioni della TARI anno 2020); su tali basi viene quantificata nel "prospetto riassuntivo" (di cui all'art.22 comma 3 del presente regolamento) la tassa risultante dovuta per l'appartamento di residenza di quel nucleo familiare.

6. In caso di irregolarità della dichiarazione Isee sulla cui base è stata riconosciuta la suddetta agevolazione con ricalcolo di una dichiarazione Isee superiore ad euro 26.000, l'ufficio provvede a recuperare a carico del contribuente l'agevolazione TARI indebitamente goduta ed a sanzionare la violazione di cui all'art.38 comma 3 del D.L.78/10 (falsa dichiarazione a cui sia conseguito un indebito beneficio economico).

Art.17 - quater

AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA

1. Per l'annualità di competenza 2020 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

2. La suddetta riduzione è così articolata:

a) nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Politiche – Sindacali – Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di assistenza, Enti pubblici non economici, Istituti religiosi
3- Stazioni, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta
6 – Convitti, Collegi, Caserme, Carceri ed ogni altro tipo di convivenza
7 – Case di Cura e Riposo

8 - Ospedali
9 - Uffici commerciali, Agenzie finanziarie, Assicurazioni, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori Analisi Cliniche, Studi Medici, Studi Veterinari

10 - Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali
11 - Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie
18 - Supermercati alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari (con esclusione di quelli previsti alla classe 19), Pizzerie da asporto
19 - Ortofrutta, Pescherie
20 - Ipermercati di generi misti
21 - Banchi di mercato generi alimentari (che non hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)

b) riduzione del 25% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

9 - Agenzie ippiche, Ricevitorie totip
19 - Fiori e piante

c) riduzione del 40% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - Sportive, Biblioteche, Musei, Centri diurni
2 - Cinematografi e teatri
3- Autorimesse, Autoservizi, Autotrasporti e laboratori artistici
4 - Distributori carburante, Aree di parcheggio, Aree di posteggio, Campeggi, Impianti sportivi e Termali
13- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista
14 - Officine, Carrozzerie, Laboratori, Botteghe artigianali
22 - Sale giochi

d) riduzione del 50% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Scuole
5 - Esposizioni, Autosaloni

6 - Alberghi (senza ristorante), Pensioni, Locande, Affittacamere, Bed and Breakfast (e ogni altra attività ricettiva tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno)
9 – Agenzie di viaggi
11- Esercizi commerciali di generi non alimentari (ad eccezione di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie)
12- Banchi di mercato di generi non alimentari (beni durevoli)

16 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), Trattorie, Pizzerie, Tavole calde, Osterie, Pub, Mense, Birrerie, Hamburgerie
17 - Bar, Gelaterie, Pasticcerie
18 - Rosticcerie
21 – Banchi di mercato generi alimentari (che hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)
22 - Discoteche, Sale da ballo

e) riduzione del 50% della TARI a favore delle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento. La riduzione di cui alle lettere b), c), d) e e) trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2020 nel "prospetto riassuntivo" (di cui all'art.22 comma 3 del presente regolamento).

f) riduzione del 25% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

15 – Attività industriali con capannoni di produzione

La riduzione di cui alla lettera f) è concessa, previa verifica del necessario requisito di sospensione delle attività nel periodo di emergenza sanitaria, su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse) da presentare entro il 10 luglio 2020. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2020 per la rata unica, in scadenza al 02 dicembre 2020, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

Art.17 - quinquies

AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA 2021

1. Per l'annualità di competenza 2021 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

2. La suddetta riduzione è così articolata:

a) nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Associazioni e Istituzioni: Politiche - Sindacali - Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi
3- Stazioni, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta
6 – Convitti, Collegi, Caserme, Carceri ed ogni altro tipo di convivenza
7 – Case di Cura e Riposo
8 - Ospedali
9 – Uffici commerciali, Agenzie finanziarie, Assicurazioni, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori Analisi Cliniche, Studi Medici, Studi Veterinari
10 – Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali
11 - Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie
15 - Attività industriali con capannoni di produzione
18 – Supermercati alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari (con esclusione di quelli previsti alla classe 19), Pizzerie da asporto
19 – Ortofrutta, Pescherie
20 – Ipermercati di generi misti
21 – Banchi di mercato generi alimentari (che non hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)

b) riduzione del 25% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

9 - Agenzie ippiche, Ricevitorie totip
19 - Fiori e piante

c) riduzione del 40% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Circoli, Biblioteche, Musei, centri diurni
3- Autorimesse, Autoservizi, Autotrasporti e laboratori artistici
4 - Distributori carburante, Aree di parcheggio, Aree di posteggio, Campeggi,

Impianti Termali
13- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista
14 - Officine, Carrozzerie, Laboratori, Botteghe artigianali
22 - Sale giochi

d) riduzione del 50% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Associazioni e Istituzioni: Culturali - Sportive , scuole di formazione professionale e di avviamento al lavoro, università private, asili nido
2- Cinematografi e teatri
4- Impianti sportivi
5 - Esposizioni, Autosaloni
6 - Alberghi (senza ristorante), Pensioni, Locande, Affittacamere, Bed and Breakfast (e ogni altra attività ricettiva tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno)
9 – Agenzie di viaggi
11- Esercizi commerciali di generi non alimentari (ad eccezione di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie)
12- Banchi di mercato di generi non alimentari (beni durevoli)
16 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), Trattorie, Pizzerie, Tavole calde, Osterie, Pub, Mense, Birrerie, Hamburgerie
17 - Bar, Gelaterie, Pasticcerie
18 - Rosticcerie
21 – Banchi di mercato generi alimentari (che hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)
22 - Discoteche, Sale da ballo

e) riduzione del 50% della TARI a favore delle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento.

f) riduzione del 50% della TARI a favore di attività che svolgono in via principale attività di allestimento fieristico. La riduzione di cui alla lettera f) è concessa su istanza del contribuente, da presentare entro il 30 aprile 2021. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021 per la seconda rata, in scadenza al 02 dicembre 2021, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

3. La riduzione di cui alle lettere b), c), d) ed e) trova automatica applicazione sulla base delle

risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2021 nel "prospetto riassuntivo" (di cui all'art.22 comma 3 del presente regolamento).

Art.18

AGEVOLAZIONE EX ART.1 COMMA 86 LEGGE 549/95

1. Ai sensi dell'art.1 comma 86 della Legge 28.12.1995 n.549 il tributo è ridotto al 50% a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi .

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi a quelli sopportati dalle attività affacciate direttamente sull'area di cantiere.

2. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:

- a. essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina : ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;
- b. avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c. subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi, come stabilito dalla norma di legge di cui al comma 1.

3. L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Direttore dell'U.I. Entrate del Comune di Bologna, in Piazza Liber Paradisus n.10, torre A piano 1 c.a.p.40129. In tale istanza il richiedente dovrà:

- a. indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;
- b. indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c. dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie;
- d. specificare di quali esenzioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

4. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta- in forma di rimborso, sgravio o altro a seconda delle specificità del caso concreto agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere con ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il tributo. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà pertanto al tempo di apertura del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come previsto dalla legge) addizionato di ulteriori 120 giorni (ossia 4 mesi) , per un totale minimo di 10 mesi.

5. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti) entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal 181 giorno successivo all'apertura del cantiere.

Art. 19

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano sulla base delle risultanze delle dichiarazioni o a seguito di presentazione di apposita istanza del contribuente- anche contestuale alla dichiarazione di cui al successivo art.21 - con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione - in caso di positivo riscontro dell'ufficio - decorrerà, in mancanza di diversa specifica disposizione, dal primo giorno del bimestre solare successivo alla maturazione del relativo presupposto (se oggettivamente documentato) o, in mancanza, dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa istanza e/o dichiarazione.
3. Le agevolazioni di cui all'art.18 di questo Regolamento sono applicate subordinatamente alla verifica della regolarità dei relativi versamenti TA.RI.

Art. 20

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio l'art.1 comma 662 e ss. istituisce apposita tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi – ai sensi dell'art.1 comma 664 L.147/13- contestualmente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019.
- 4-bis. Per l'eventuale sub concessionario di area pubblica l'obbligo della denuncia TARIG è assolto con il rilascio dell'autorizzazione relativa alla manifestazione/evento da parte del competente Settore/Quartiere.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019, la tassa giornaliera deve essere comunque corrisposta mediante singolo apposito versamento con le modalità determinate dal Comune o dal Concessionario del servizio (se presente). In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
- 5bis. In caso di occupazione o detenzione temporanea – ai sensi del precedente comma 2 – di capannoni funzionalmente dismessi, coinvolti in processi di rigenerazione urbana ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero oggetto di convenzione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2017 n.24, trova applicazione la tassa giornaliera. La relativa tariffa è individuata sulla base del tipo di uso temporaneo realizzato e trova applicazione sulla base di apposita comunicazione preventiva relativa al tipo di uso temporaneo da realizzare in tali locali.

L'utilizzatore prima dell'inizio dell'attività temporanea deve inoltrare tale comunicazione alla Concessionaria della gestione della Ta.Ri.G (o, in assenza di concessione, all'U.I. Entrate) e versare la relativa tassa rifiuti giornaliera appositamente quantificata dalla Concessionaria (o, in assenza di concessione, dal Comune) con le ordinarie modalità previste per la Ta.Ri.G.

5ter. Non è dovuta la tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione con riferimento al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019 per le attività economiche .

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art.20 - bis

ESENZIONE TARI GIORNALIERA IN CASO DI PATTI DI COLLABORAZIONE

1. Sono esentate dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera (di cui al precedente art.20) le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale relative ad attività inserite nei patti di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni , approvato con deliberazione PG n.45010/2014.

2. Qualora le occupazioni previste nell'ambito dei citati patti di collaborazione presentino carattere commerciale o misto può essere accordato un abbattimento della relativa tassa rifiuti giornaliera quantificabile al massimo nella misura percentuale corrispondente alla contestuale agevolazione del relativo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019.

3. L'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 è concessa prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute limitatamente alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento dell'attività oggetto del patto di collaborazione , in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

4. Le agevolazioni in oggetto trovano applicazione a decorrere dal 01/04/2015, non potendosi configurare - in considerazione delle peculiarità del tributo giornaliero - un'applicazione retroattiva rispetto alla loro introduzione nel presente regolamento.

Art. 20 - ter

AGEVOLAZIONI TARI GIORNALIERA PER MERCATI DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI (Articolo abrogato dal 01/01/2021)

Art. 21

TERMINI, DECORRENZA e CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:

- a. all'inizio del possesso o detenzione;
- b. alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c. alla cessazione del possesso o detenzione.

2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la

disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.

3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 -nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione; fanno eccezione a tale previsione unicamente i casi di cui al successivo comma 3 bis, per i quali è previsto uno specifico termine dichiarativo finalizzato alla funzionale gestione del servizio ed alla tutela ambientale.

3bis. In via eccezionale rispetto al generale termine dichiarativo di cui al precedente comma 3, la dichiarazione TARI deve essere presentata entro le ore 24 del quinto giorno successivo a quello di acquisto della disponibilità dell'immobile quando sia stato attivato un accesso al conferimento mediante il sistema di riconoscimento di cui all'art.13 del regolamento sullo svolgimento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 (che presuppone necessariamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione tassa rifiuti ai fini del rilascio della relativa tessera di accesso al cassonetto). In tali ipotesi l'ufficio – ricevuta la dichiarazione consegna al contribuente la tessera e l'attrezzatura idonea a consentire il riconoscimento del conferente (quali, a mero titolo esemplificativo, bidoncini, sacchi etc...) con le modalità concordate tra i competenti uffici comunali. Dallo scadere dei suddetti 5 giorni decorrono i termini per il relativo ravvedimento. Nelle ipotesi oggetto del presente comma, il termine entro cui regolarizzare la propria dichiarazione - con riferimento alle annualità successive a quella in cui si è acquisita la disponibilità dell'immobile - è fissato al 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.

4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se dichiarate entro il bimestre solare in cui si concretizza il relativo presupposto; in mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che alla dichiarazione sia allegata idonea documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie.

6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla.

A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a. se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
- b. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza;
- c. la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

- d. la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta. La lettera di preavviso di rilascio di un immobile in costanza di utenze allacciate non rientra, invece, tra gli elementi idonei a supportare una cancellazione tardiva.

6bis. La dichiarazione di cessazione relativa ad un locale divenuto intassabile in quanto vuoto e privo di utenze attive deve essere adeguatamente documentata con riferimento ad entrambe le suddette condizioni di sopravvenuta intassabilità.

7. La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
- indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.8 di questo regolamento;
- data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

b) per le utenze non domestiche:

- identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);
- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso;
- la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

8. Nella dichiarazione di cui al comma 7 il dichiarante potrà indicare un proprio indirizzo e-mail per il recapito gratuito del prospetto riassuntivo della tassa dovuta in base alla propria dichiarazione, con allegati moduli di pagamento.

9. Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi Tari, anche nella modalità telematica di cui all'art.21 bis.

Art.21 - bis

DICHIARAZIONI TRAMITE SERVIZIO ONLINE

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art.21, le dichiarazioni presentate (previo accesso con credenziali FEDERA ad alta affidabilità o SPID) mediante l'apposito servizio online messo a disposizione dal Comune sul proprio sito istituzionale, costituiscono documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata ai sensi della vigente normativa in materia - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D., di cui al D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) e relative Regole tecniche (Art. 71 C.A.D.) - e come tali ad esse è riconducibile ogni correlato effetto giuridico, con conseguente loro equiparabilità funzionale alle dichiarazioni rese dal contribuente, previa sua identificazione, su supporto documentale cartaceo da esso sottoscritto con firma autografa.

Art.22

VERSAMENTI

1. La TA.RI. ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune.
2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza -per l'annualità 2014- 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.
- 2-bis. A decorrere dall'annualità 2015 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio.
- 2-ter. A decorrere dall'annualità 2020 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 16 maggio.
- 2-quater. In deroga a quanto previsto al comma precedente per l'annualità 2021 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre .
3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti – entro le scadenze di cui al comma 2 ed entro la scadenza della prima rata di cui al comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater e della rata unica di cui al comma 3 quater – apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, comprese le dichiarazioni tardive di cui all'art. 29 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG 1579/2012, allegando il modulo di versamento.
- Alle persone giuridiche il prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta viene trasmesso all'indirizzo pec estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
- 3-bis. I contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento – in due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre.
- 3-ter. Per l'annualità 2020 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento – in un' unica soluzione entro il 02 dicembre .
- 3-quater. Per l'annualità 2020 è prevista la sospensione del pagamento delle prime due rate (16 maggio e 30 settembre) e il pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre 2020.
- 3-quinquies. A decorrere dall'annualità 2021 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa - previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 2 dicembre.
4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai precedenti commi 2 , 2bis , 2ter, 2 quater, 3bis, 3ter, 3 quater e 3 quinquies per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
5. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.

ART.23

CONTROLLO, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite dall'art.1 comma 692 e ss. Legge 147/13.
2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell'art.1 comma 701 L.147/13) l'art.1 commi da 161 a 170 della Legge 296/06. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto e disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione. Gli atti di accertamento TA.RI. divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.
3. La tassa viene rimborsata secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.
4. Le notifiche degli atti di accertamento TA.RI. sono effettuate, quando possibile, anche tramite pec.

Art.24

SOGLIE MINIME DI VERSAMENTO, RIMBORSO E ACCERTAMENTO- RINVIO

1. Le soglie minime per il versamento , il rimborso e l'accertamento della tassa sono stabilite dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione.

Art.25

SANZIONI E INTERESSI

1. In materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 695 e ss. della Legge 147/13, così come disciplinate nel vigente Regolamento sulle entrate comunali e la relativa riscossione. L'applicazione degli interessi è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento della tassa alla scadenza di cui all'art.24 di questo Regolamento incorrono nella violazione sanzionata dall'art.1 comma 695 L.147/13, da irrogare mediante apposito atto di accertamento.
3. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.
4. L'adempimento spontaneo tardivo è previsto e disciplinato dall'art.29 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione.

Art.26

FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI.

1. Con apposito provvedimento è designato il funzionario responsabile del tributo, che esercita poteri di cui all'art.1 commi 692 e 693 L.147/13.

Art.27

TRANSIZIONE ALLA NUOVA TASSA E RISCOSSIONE TARES 2013 TARDIVAMENTE DICHIARATA

1. Sulla base di quanto disposto dall'art.1 comma 646 L.147/13 per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine vengono automaticamente mutate ai fini TARI. -senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti- le posizioni TA.R.E.S. che risultano aperte al 31/12/2013, integrate d'ufficio- sotto il profilo del riconoscimento della riduzione per unico occupante residente- a favore dei contribuenti che abbiano maturato il relativo presupposto tra il 01/01/2013 e il 31/12/2013.

2. In deroga a quanto disposto nei regolamenti TA.R.E.S. PG n.109325/13 e n.25321/13 il tributo sui rifiuti e sui servizi di cui all'art.14 D:201/11 (TARES) da versare a seguito di presentazione di dichiarazione tardiva viene riscosso con le modalità appositamente indicate nel regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione.

Art.28

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.